

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **15/1961** (ECLI:IT:COST:1961:15)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **GABRIELI PANTALEO**

Camera di Consiglio del **28/02/1961**; Decisione del **17/03/1961**

Deposito del **29/03/1961**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1197 1198**

Atti decisi:

N. 15

ORDINANZA 17 MARZO 1961

Deposito in cancelleria: 29 marzo 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 83 del 1 aprile 1961.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1960 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Raimondi Carlo, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960.

Ritenuto che il Pretore di Genova, con sentenza 5 dicembre 1959, dichiarava Raimondi Carlo responsabile del delitto di cui all'art. 366, terzo comma, Cod. pen. e lo condannava alla pena della reclusione per mesi sei, perché, invitato a prestare giuramento, come testimone, nel procedimento penale a carico di Barbaro Vincenzo, si era rifiutato di giurare ai sensi dell'art. 449 Cod. proc. pen. in quanto "nella sua qualità di ateo non credeva a nessun Dio";

che la eccezione di incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 449 Cod. proc. pen., disattesa in prima istanza, fu riprodotta dalla difesa del Raimondi in sede di appello;

che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 1 giugno 1960, riteneva non manifestamente infondata la sollevata questione d'incostituzionalità. Rilevava in proposito che la prestazione del giuramento sulla formula prescritta dall'art. 449 Cod. proc. pen. potrebbe importare una coartata adesione alle premesse di carattere religioso in essa richiamate e che, perciò, il rifiuto dell'ateo a prestare giuramento potrebbe essere giustificato alla stregua del principio costituzionale della libertà di coscienza, sostanzialmente affermato dagli artt. 8 e 19 della Costituzione.

Disponeva in conseguenza la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per decidere sulla questione riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod. proc. pen. in relazione al solo inciso "... consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio.,.".

L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1960, n. 216, veniva ritualmente comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Davanti alla Corte costituzionale si costituiva soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato in cancelleria il 15 luglio 1960. La difesa, nelle deduzioni a stampa, pur richiamando i precedenti di questa Corte, sostiene che, nella specie, il problema va posto non in relazione all'art. 21 della Costituzione, che riconosce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma agli artt. 8 e 19 della Costituzione stessa, che riconosce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa; e conclude che sia dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova;

Considerato che anzitutto è da rilevare, come inesattamente sia stato richiamato l'art. 8 della Costituzione, poiché questo in nessun modo può essere messo in relazione con la pretesa del singolo rivolta al riconoscimento del diritto della propria libertà di coscienza e di fede;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 58 del 6 luglio 1960, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod. proc. pen., riguardante la formula del giuramento, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione; ritenendo che detta formula, nei confronti del testimone ateo, non impone una confessione religiosa e non incide né sulla libertà di pensiero, né sulla libertà di coscienza;

che, ciò posto, come risulta dalla sentenza, l'art. 449 Cod. proc. pen., in quanto non richiede alcuna manifestazione concreta di fede religiosa, non contrasta neppure con l'art. 19 della Costituzione. Invero, soggiunge la sentenza, le parole "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio" nei confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso di un richiamo alla responsabilità che il credente, e soltanto lui, assume

col giuramento davanti a Dio;

Considerato che i principi enunciati nella richiamata sentenza della Corte costituzionale vanno riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza del 1 giugno 1960 del Tribunale di Genova riguardante la illegittimità costituzionale della formula del giuramento contenuto nell'art. 449 Cod, proc. pen. e ordina la restituzione degli atti alla competente Autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.